

Prot. n. 11751 del 08/06/2022

*Il Presidente*

Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale  
Stefano ALLASIA

SEDE

OGGETTO: *Parere in ordine alla proposta di regolamento recante "Nuovo regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico). Abrogazione del regolamento regionale 13 aprile 1994, n. 1".*

Egregio Presidente,

Le comunico che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta dell'8 giugno 2022, ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine alla proposta di regolamento recante *"Nuovo regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico). Abrogazione del regolamento regionale 13 aprile 1994, n. 1"*.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

*Davide CROVELLA  
(firmato in originale)*

AJ/SS/AB/CD

Prot. n. 11751 del 08/06/2022

Deliberazione UDP n. 16 dell'8 giugno 2022

**Parere in ordine alla proposta di regolamento recante "Nuovo regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico). Abrogazione del regolamento regionale 13 aprile 1994, n. 1".**

### **L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

- Visto l'articolo 11 bis della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Vista la richiesta di parere pervenuta in ordine alla proposta di regolamento "Nuovo regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico). Abrogazione del regolamento regionale 13 aprile 1994, n. 1";
- Rilevato che, ai sensi del citato articolo 11 bis, è competente a esprimersi nel merito l'Ufficio di Presidenza del CAL;
- Preso atto dell'istruttoria svolta presentata da ALI;
- Viste le osservazioni pervenute da ANCI e ANPCI, che si allegano alla presente;
- Preso atto dell'approfondito dibattito intervenuto in seno all'ufficio di Presidenza;
- Considerato che la proposta di regolamento abroga e sostituisce integralmente il regolamento regionale n. 1/1994, a seguito delle intervenute modifiche legislative introdotte dall'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 che modifica l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475;
- Ritenuto che detta proposta di regolamento innova profondamente, sulla scorta dell'evoluzione giurisprudenziale, la procedura amministrativa di decentramento delle farmacie, trasferendola dalla competenza della Regione a quella dei comuni;
- Ritenuto, altresì, indispensabile che il regolamento contempra la possibilità per i piccoli comuni della gestione associata delle procedure ivi previste;
- Rilevata, tuttavia, la necessità di un approfondimento sulla legittimità dell'esercizio del potere regolamentare della Regione nella materia di cui trattasi;

### **delibera**

di esprimere, a maggioranza dei presenti, ai sensi dell'articolo 11 bis della l.r. 30/2006, parere favorevole in ordine alla proposta di regolamento "Nuovo regolamento di attuazione

*dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico). Abrogazione del regolamento regionale 13 aprile 1994, n. 1", condizionato all'accoglimento della proposta di prevedere, nel regolamento, la possibilità per i piccoli comuni di una gestione associata delle procedure ivi contemplate.*

Il Presidente

*Davide CROVELLA*

*(firmato in originale)*



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI**  
*Associazione Regionale del Piemonte*

---

Prot n. 186/2022  
Torino, 30/05/2022

**Al Presidente  
del Consiglio Autonomie Locali  
Davide CROVELLA  
e.mail: cal@cr.piemonte.it**

**SEDE**

**Oggetto: Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (norme di riordino del sistema farmaceutico). Osservazioni.**

La proposta di regolamento esaminata, nel prevedere l'abrogazione del regolamento regionale vigente n. 1/1994, provvede a dare attuazione all'art. 5 della legge n. 362/1991.

Nello specifico, l'art. 1 si occupa del decentramento delle sedi farmaceutiche disponendo che, in fase di revisione della pianta organica delle farmacie, i comuni nel cui territorio siano intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione, senza sostanziali variazioni del numero di abitanti, debbano approvare il decentramento tramite lo strumento del trasferimento di una o più farmacie, mantenendo inalterato il numero complessivo delle farmacie esistenti nel relativo territorio.

A seguito della revisione della pianta organica delle farmacie, approvata con deliberazione comunale, previa acquisizione dei pareri dell'azienda sanitaria locale e dell'ordine provinciale dei farmacisti, i comuni approvano il bando indicante le sedi farmaceutiche per cui prevedere il trasferimento.

La competenza alla formazione della graduatoria dei titolari di sedi farmaceutiche candidati al trasferimento spetta a una commissione nominata dal comune interessato, che ha al suo interno – come previsto all'art. 1, comma 4 - anche un dirigente comunale che la presiede (lett. a) e un segretario nominato tra i dipendenti comunali del servizio competente (lett. e).

Sulla base della graduatoria definitiva predisposta dalla commissione, secondo il punteggio attribuito attraverso i criteri di cui all'art. 1, comma 5, il comune delibera l'assegnazione della sede farmaceutica al candidato risultato



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI**

*Associazione Regionale del Piemonte*

---

vincitore, trasmettendo il relativo provvedimento all'ASL territorialmente competente per l'esecuzione dello stesso.

Il comune provvede, infine, ad approvare la modificazione territoriale delle sedi farmaceutiche, come risultanti a seguito del trasferimento per decentramento delle farmacie.

\*\*\*

La proposta di regolamento produce dunque una sostanziale revisione della procedura amministrativa di decentramento delle farmacie, trasferendola quasi integralmente dalla competenza della Regione alla competenza dei Comuni. Tale innovazione procedimentale non pare trovare fondamento nelle norme di legge: a norma dell'art. 5 della legge 362/1991, di cui la proposta di regolamento intende essere attuazione, la competenza di provvedere alla determinazione della circoscrizione di ciascuna sede farmaceutica è chiaramente indicata in capo alla Regione, e non si ravvisa nella legge una disposizione che autorizzi detto Ente a trasferire la competenza ad altro livello di governo.

Vero è tuttavia che l'art. 11, comma 1, lett. C) del D.L. 1/2012 ha innovato la materia sostituendo l'art.2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e prevedendo quanto segue: <<...il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie (omissis)...>>.

A ciò si aggiunga che il vigente regolamento regionale risalente al 1994 prevede una procedura di bando deliberata dalla Giunta regionale e gestita dal medesimo ente.

Tale procedura, con la modifica proposta, viene trasferita in capo ai Comuni senza che tale attribuzione di competenza sia supportata da una previsione di legge.

Se la Regione ha infatti piena facoltà di regolamentare una propria competenza, non può allo stesso modo regolamentare una procedura amministrativa su una materia attribuita dalla legge statale ai Comuni, pena la palese violazione dell'art. 117, comma 6 della Costituzione.

Quindi, delle due l'una: o la competenza a disciplinare il procedimento amministrativo è tuttora della Regione e, in tale ipotesi, la gestione del bando deve restare di competenza regionale, oppure la competenza a disciplinare il procedimento amministrativo è dei Comuni, e pertanto essi devono poter esercitare il potere di autoregolamentazione che la Costituzione gli assegna.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI**

*Associazione Regionale del Piemonte*

---

A mente di quanto stabilito, in via interpretativa, dal TAR Sicilia, Sez. III, con sentenza n. 1551 del 2013 sembrerebbe acclarata – dopo la novella del 2012 – la competenza comunale: pertanto, si deve desumere che la proposta devoluzione della procedura ai comuni, che la Regione intende operare, sia carente sul piano della legittimità per difetto di attribuzione.

Al di là dei citati aspetti di coerenza delle fonti, sul piano sostanziale l'innovazione proposta può costituire un'occasione di semplificazione dell'iter procedimentale: per tale aspetto, qualsiasi proposta che arricchisce le competenze degli enti locali (anziché depauperarle, come spesso purtroppo accade) è vista favorevolmente da questa Associazione.

Tuttavia, il carico di oneri burocratici indotti dalla proposta è notevole soprattutto per quanto concerne gli accertamenti documentali previsti dall'articolo 1, comma 5, per l'attribuzione dei punteggi ai candidati. Tale onere potrebbe non essere gestibile in specie dai piccoli comuni, che come noto rappresentano più dell'80% del totale dei comuni piemontesi.

Su tale aspetto in particolare, questa Associazione solleva pertanto forti perplessità e ritiene che miglior soluzione sarebbe prevedere la competenza dei comuni <<in forma singola o associata>>, affinché essi possano realizzare le necessarie sinergie gestionali nell'ambito dei consueti sistemi convenzionali o per mezzo delle unioni di comuni.

Oltre a tale considerazione – il cui accoglimento è comunque pregiudiziale all'espressione di un parere favorevole da questa Associazione – si propongono le seguenti ulteriori osservazioni:

- Al comma 1, puntualizzare la competenza del Consiglio comunale quale organo deputato all'approvazione del decentramento mediante trasferimento;
- Al comma 2, puntualizzare la competenza della Giunta comunale quale organo deputato all'approvazione del bando
- Al comma 4, puntualizzare la competenza del Segretario comunale quale soggetto deputato alla nomina della commissione, nonché – alla lettera a) – sostituire la parola “dirigente” con la parola “responsabile del servizio”;
- Al comma 8, puntualizzare la competenza della Giunta comunale quale organo deputato ad <<approvare la graduatoria e l'assegnazione della sede farmaceutica>>, specificando inoltre che la competenza dell'ASL è alla <<adozione degli atti esecutivi>> e non già alla <<esecuzione>> del provvedimento giuntale, il quale è – per legge – auto-esecutivo.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI**

*Associazione Regionale del Piemonte*

---

- Sempre al comma 8, correggere il refuso <<14 aprile 1991>>

Con l'occasione, siano graditi i saluti più cordiali.

Il Presidente di ANCI Piemonte  
Andrea Corsaro

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00011283 del 31/05/2022



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI d'ITALIA**

*Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)*

**Al Presidente del CAL Piemonte**  
**Davide Crovella**  
**cal@cr.piemonte.it**

**NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 8  
NOVEMBRE 1991, N. 362 (NORME DI RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO).  
ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 13 APRILE 1994, N. 1.  
OSSERVAZIONI ANPCI**

Con l'adozione del regolamento in oggetto si rende sicuramente più snello e omogeneo il sistema farmaceutico nell'evoluzione abitativa dei centri urbani. Rimane però invariato e irrisolto il problema dei piccoli centri che spesso sono privi di una farmacia. Si suggerisce di implementare il regolamento con apposite novelle per stabilire linee guida per convenzionare le farmacie con i comuni limitrofi che ne sono sprovviste, al fine di poter istituire e finanziare un dispensario farmaceutico.

La Presidente  
Franca Biglio

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00011441 del 01/06/2022